

Padova, 9/2/2016

Circolare n. 4

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

1. LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13, L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 28 febbraio, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio cadendo il giorno 28 di domenica;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel modello ordinario, a cui si aggiungono i dati "sanitari", l'Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quiquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all'assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Proroga al 1° agosto 2016 per l'invio dei dati non rilevanti per la precompilata

In occasione della manifestazione Telefisco l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest'anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo
--

scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
- Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all'Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:

- Dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2016

Rispetto al tracciato 2015, si segnalano le seguenti novità.

Dati anagrafici

Nei dati anagrafici, nella sezione dedicata ai percipienti esteri, è stato inserito il nuovo punto 43 "*Non residenti Schumacker*".

In particolare, il punto dovrà essere barrato in caso di presenza di soggetti di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 24, Tuir, e cioè contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nel rispetto di tali condizioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24, Tuir, l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir, comprese le deduzioni e le detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti.

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero	Località di residenza estera		
	40	41		
Via e numero civico	Non residenti Schumacker	Codice Stato estero		
42	43	44		

Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Dati fiscali – Nella certificazione 2016 sono stati previsti 5 punti, distinguendo così i redditi corrisposti:

- Punti 1 e 2: è stato distinto il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, che dà diritto alle detrazioni del comma 1 dell'art. 13 del Tuir, a seconda che derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- Punto 3: reddito da pensione.
- Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all'ex coniuge.

Il Punto 10 "In forza al 31/12", di nuova istituzione deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015 ed è alternativo al punto 9, dove deve essere evidenziata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel campo Periodi particolari (11) deve essere indicato, mediante il codice 2, la presenza di giorni in cui non maturano detrazioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO			
	5	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
		6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11

Nella sezione oneri deducibili, deve essere evidenziato dettagliatamente ogni singolo onere deducibile.

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5				ONERI DEDUCIBILI			
431	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	
	432	433	434	435	436	437	
438	Somma restituita nell'anno	439	Residuo anno precedente	440	Somma restituita non esclusa dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	Contributi versati a enti a casse privati esclusivamente fini assistenziali dodotti
442	Contributi versati a enti a casse privati esclusivamente fini assistenziali non dodotti	443	Codice fiscale degli enti a casse	444	Assicurazioni sanitarie		

Nella sezione "Ritenute" sono previsti gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del mod. 770 Semplificato: le trattenute rateali di addizionali effettuate dal sostituto nell'anno della dichiarazione, ma relative al periodo d'imposta precedente o delle trattenute di addizionale effettuate in unica soluzione dal sostituto nell'anno della dichiarazione e relative allo stesso periodo d'imposta, in caso di cessazione del rapporto. Per poter verificare le quadrature con gli importi indicati nelle certificazioni, i versamenti relativi alle ritenute indicate in tali punti dovranno essere indicati nei prospetti ST (trattenute addizionali regionali) e SV (trattenute addizionali comunali) del mod. 770/2016 Semplificato,

RITENUTE					
Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2014 trattenuta nel 2015	Addizionale regionale 2015 rapporti cessati		
21	22	23	24		
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF					
Saldo 2014	Acconto 2015	Saldo 2015	Rapporti cessati 2015	Acconto 2016	
25	26	27	28	29	

La sezione relativa all'**assistenza fiscale** è stata ampliata per indicare i dati che, fino al 2015, dovevano essere indicati nella "Parte D" delle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del mod. 770

Semplificato. Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge, dove in corrispondenza di ogni singolo tributo va indicato l'importo effettivamente trattenuto, rimborsato, non trattenuto o non rimborsato, sulla base di quanto riportato nelle singole voci del mod. 730/4 con riferimento al dichiarante e al coniuge. Gli interessi complessivamente trattenuti, per il dichiarante e per il coniuge, sono invece esposti in modo cumulativo tutti all'interno della sezione del dichiarante, distinti tra quelli dovuti per rateizzazione o incapienza/rettifica. La sezione è stata, inoltre semplificata e razionalizzata.

Non essendo più prevista l'esposizione dei dati relativi ai 730/4 integrativi o rettificativi:

- 1) nel caso di 730/4 rettificativi i dati vanno esposti come riportati in quest'ultimo modello, che annulla e sostituisce il 730/4 ordinario;
- 2) nel caso di 730/4 integrativi, viceversa, i dati vanno indicati dopo aver effettuato la somma algebrica di quanto riportato in quest'ultimo modello e nel precedente 730/4 ordinario. 4.

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 DICHIARANTE	Esito	Assistenza fiscale diretta	SALDO IRPEF 2014			
	51	52	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	61	62	63	64		

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 CONIUGE	SALDO IRPEF 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	261	262	263	264

Relativamente al *bonus* Irpef, il **punto 391 – Codice bonus** va compilato con uno dei seguenti codici:

1. se il **sostituto ha riconosciuto** al dipendente il **bonus e lo ha erogato tutto o in parte**;
2. se il **sostituto non ha riconosciuto** al dipendente il **bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte**.

Il **punto 392 – Bonus erogato** va sempre compilato se al punto 391 è indicato il codice "1" e deve riportare l'importo del *bonus* erogato al lavoratore.

Nel **punto 393 – Bonus non erogato** va indicato l'importo del *bonus* che il sostituto **ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente**.

Nel **punto 394 - Bonus recuperato** va indicato l'importo del *bonus* eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel caso in cui siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta, nei campi **da 395 a 398** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo **399 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta**.

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
	Bonus non erogato				Codice fiscale sostituto
	397				399

Nella sezione relativa alla previdenza complementare sono stati previsti tre nuovi punti, **425, 426 e 427**, dove mediante il codice fiscale del fondo vengono identificati i fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

IDENTIFICATIVO DEL FONDO		
Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

Nella sezione "Altri dati" è stato introdotto il **punto 477 - Quota Tfr, da utilizzare per evidenziare** la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della Certificazione.

ALTRI DATI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		REDDITO FRONTALIERI	
Trattamento	Sospeso	Reddito netto	Trattamento	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato		
451	452	453	454	455	456		
CAMPIONE D'ITALIA							
Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Abitazione principale		
457	458	459	460	461	462		
Periodo di pensione	REDDITI ESENTI		BONUS E STOCK OPTION				
465	codice	ammontare	codice	ammontare	anno	scadenza	
	466	467	468	469	470	471	
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO							
Impeti da trattamento del soggetto successivamente al 28 febbraio	Impeti trattamento del soggetto successivamente al 28 febbraio 2015	Impeti da versare all'importo da parte del dipendente	Applicazione maggiorazione ritenuta	Casi particolari	Quota TFR		
472	473	474	475	476	477		

Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico: tenuto conto che con il Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2015 si era affermata la non obbligatorietà del dato è evidente come l'attuale obbligo stia causando notevoli problemi nel reperimento dell'informazione.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C ¹	Coniuge	4	5			
2	FI	Primo figlio D ³			6	7	8
3	F	A ² D					
4	F	A D					
5	F	A D					
6	F	A D					
7	F	A D					
8	F	A D					
9	F	A D					
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose			%			

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 FI = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata – In tale sezione sono stati travasati i campi che, fino al 2015, erano richiesti al momento della presentazione del mod. 770 Semplificato.

Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Nella certificazione riservata al lavoro autonomo, sono stati ripresi i campi inclusi nell'apposita sezione del modello 770 Semplificato, con l'inserimento di nuovi quadri destinati all'esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

DATI PREVIDENZIALI		Codice fiscale Ente previdenziale	Denominazione Ente previdenziale
29		30	
Codice Ente previdenziale		Codice azienda	Categoria
31		32	33
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante		Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi
34		35	36
Importo altri contributi		Contributi dovuti	Contributi versati
37		38	39

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale		Somme erogate		Ritenute operate		Ritenute non operate	
	101		102		103		104 <input type="checkbox"/>	
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105		106		107		108 <input type="checkbox"/>	
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO				ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
	Somme corrisposte		Ritenute operate		Somme corrisposte		Ritenute operate	
	131		132		133		134	
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO				ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
Somme corrisposte		Ritenute operate		Somme corrisposte		Ritenute operate		
135		136		137		138		

2. DICHIARAZIONE IVA 2016 - LE NOVITÀ DEL MODELLO

A partire dallo scorso 1° febbraio 2016 è possibile accedere al primo adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2015: la dichiarazione Iva annuale.

Il modello di quest'anno presenta alcune novità sostanziali dal punto di vista compilativo e ciò per effetto di talune disposizioni che sono entrate in vigore nel periodo d'imposta 2015: tra queste, le nuove ipotesi di *reverse charge* e il nuovo regime contabile "forfettario" previsto per le persone fisiche di ridotte dimensioni introdotti dalla Legge Stabilità 2015 (legge n. 190/14) nonché la nuova gestione delle lettere di intento recata dall'articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

Vediamo quindi nel dettaglio di descrivere in forma sintetica le novità del modello (rinviando per una valutazione più complessiva dell'adempimento alla Scheda Raccolta Dati pubblicata nella presente circolare).

Confermate (per quest'anno) le regole di presentazione

Con la L. 190/2014 (Stabilità per l'anno 2015) il legislatore ha previsto, con decorrenza già dal periodo d'imposta 2015, sia la soppressione della Comunicazione annuale dei dati Iva che l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva tassativamente entro fine febbraio, con eliminazione quindi del termine del 30 settembre per la presentazione sia autonoma che unificata alla dichiarazione annuale.

Con il successivo D.L. 194/2014 (Decreto Milleproroghe) le predette disposizioni vengono differite di un anno e quindi esplicheranno il loro effetto con riferimento agli adempimenti relativi al periodo d'imposta 2016.

Rimangono quindi in vigore anche per il periodo d'imposta 2015 le solite regole e cioè:

- possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016 (possibilità concessa tanto ai contribuenti a credito che a debito), fruendo in tal modo dell'esonero della comunicazione annuale dati Iva;
- presentare la comunicazione annuale dati Iva entro il 29 febbraio 2016, potendo in tal modo "rinviare" al 30 settembre la presentazione del modello di dichiarazione Iva annuale unitamente al modello Unico.

Nuova casella nel frontespizio per invio comunicazioni all'intermediario

Viene inserita nel Frontespizio del modello una nuova casella la cui barratura consente al contribuente di far inoltrare all'intermediario abilitato che trasmette la dichiarazione, ulteriori comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto a quelle derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

In relazione a tale ultima possibilità, infatti, è presente già da diversi anni una specifica casella che consente di far trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico agli intermediari che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione, concedendo un più ampio termine per la "gestione" degli stessi (in tale opzione infatti i 30 giorni per regolarizzare l'avviso decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l'avviso telematico è messo a disposizione all'intermediario abilitato).

Righi specifici per le nuove ipotesi di reverse charge

Nel rigo VE35 riservato alla indicazione delle operazioni attive emesse in applicazione del meccanismo del *reverse charge* (cosiddette fatture ad "aliquota zero") vengono inserite nuove caselle, o implementato il contenuto di quelle esistenti, per monitorare le specifiche ipotesi introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta in particolare di:

- cessione di *pallets* usati di cui all'articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972 (fattispecie inserita nella casella 2);
- prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui alla lettera *a-ter*), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (nuova casella 8);
- prestazioni di servizi nel settore energetico di cui alle lettere *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*) di cui al comma 6 del medesimo articolo 17, D.P.R. 633/1972 (nuova casella 9).

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	3
VE35	Subappalto nel settore edile	4	5
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	6	7
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	8	9

Con riferimento alla seconda ipotesi sopra descritta (indicazione a casella 8) vale la pena osservare come il modello continui a prevedere una specifica collocazione delle prestazioni di subappalto in edilizia di cui alla lettera a) del comma 6 del citato articolo 17 in una specifica casella del rigo VE35 (la casella 4). Stante la possibile coincidenza in taluni casi delle due diverse tipologie di prestazioni appare fondamentale che la fattura comprovante le diverse prestazioni rechi con precisione (e senza confusione) il riferimento normativo dell'una o dell'altra fattispecie:

- lettera a) per le prestazioni di subappalto in edilizia,
- lettera *a-ter*) per le richiamate prestazioni di servizi relative ad edifici.

Si tenga poi presente che, per espressa indicazione fornita nella norma, in caso di "equivalenza" delle prestazioni, le stesse debbono intendersi riferite alla lettera *a-ter*).

Le medesime operazioni soggette a *reverse charge*, sotto il profilo degli adempimenti che gravano in capo al committente (colui che è tenuto ad integrare con Iva il documento ricevuto), vanno da questi evidenziate sia nel quadro VF che nello specifico quadro VJ al fine di, rispettivamente, detrarre l'Iva nonché rendersi debitore dell'imposta in relazione all'operazione di acquisto sopra citata.

Anche il quadro VJ, pertanto, è stato implementato al fine di accogliere le nuove ipotesi sopra richiamate:

- nel rigo VJ6 trova collocazione l'ipotesi dei *pallets* usati di cui al comma 7, articolo 74, D.P.R. 633/1972;
- nel nuovo rigo VJ17 le ipotesi di *reverse* di cui alla lettera *a-ter* comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972;
- nel nuovo rigo VJ18 le ipotesi di *reverse* di cui alle lettere *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*) di cui al comma 6 del medesimo articolo 17, D.P.R. 633/1972.

VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00

Nuovi righi sono stati previsti in relazione alla disciplina cosiddetta dello "*split payment*" ovvero la disposizione recata dall'articolo 17-*ter*, D.P.R. 633/1972 che dal 1° gennaio 2015 introduce una particolare

modalità di assolvimento dell'imposta in relazione alle operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. In particolare:

- al rigo VE38 vanno collocate le fatture emesse sulla base della presente disciplina da parte dei cedenti/prestatori (tali fatture, ancorché recanti l'Iva esposta in fattura vengono incassate per il solo imponibile);

VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni **ai sensi dell'art. 17-ter** ,00

- al rigo VJ19 vanno collocate da parte degli enti pubblici cessionari/committenti le fatture in relazione alle quali lo stesso ente pubblico deve rendersi debitore dell'imposta.

VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA **ai sensi dell'art. 17-ter** ,00 ,00

È opportuno ricordare che il regime dello *split payment*, in relazione a molte fattispecie, va di fatto in buona parte a sostituire il precedente regime ad esigibilità differita recato dal comma 5 dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972, che tuttavia rimane applicabile a talune fattispecie (quali le prestazioni di lavoro autonomo soggette a ritenuta d'acconto) che vanno invece collocate nel rigo VE37 unitamente a quelle per le quali trova applicazione il regime dell'Iva per cassa (cosiddetto "*cash accounting*").

Sempre in tema di *split payment* va segnalata la creazione di una "corsia preferenziale" per i rimborsi Iva richiesti dai soggetti che pongono in essere tali operazioni. Tale priorità tuttavia si ha solo in relazione all'ammontare di credito Iva generato dalle operazioni in *split*. Per tale ragione del rigo VX4 sono state previste delle caselle per segnalare che trattasi di caso di rimborso prioritario ma anche dell'importo dell'Iva soggetta a *split payment* al fine di monitorare l'effettiva entità del credito oggetto di rimborso prioritario.

Acquisti da contribuenti minimi e forfettari

Il rigo VF15 viene rinominato "*Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi*" oltre a prevedere un nuovo campo 2 – che rappresenta un "di cui" del campo 1 - dedicato all'esposizione specifica degli acquisti effettuati da soggetti che hanno applicato il regime forfettario introdotto dall'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge Stabilità 2015 (L. 190/2014).

VF15 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi 1 ,00
 art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014
 2 ,00

Nuovo quadro per i fornitori dell'esportatore abituale

Nel modello di dichiarazione Iva2016 viene istituito un nuovo quadro VI destinato ad accogliere i dati dell'esportatore abituale nei confronti del quale il contribuente che ha ricevuto la lettera di intento ha effettuato operazioni in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c).

QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE		Dati relativi al cessionario o committente		ALTERNATIVI	
1	Partita IVA				
VII	2 Numero protocollo			3 Numero progressivo	

Nel predetto quadro vanno indicati:

- obbligatoriamente la partita Iva dell'esportatore abituale;
- alternativamente, il protocollo della ricevuta telematica della comunicazione effettuata dall'esportatore abituale per comunicare all'agenzia entrate i dati della lettera di intento o, in assenza di tale dato, il numero progressivo assegnato alla lettera di intento dall'esportatore abituale.

La modifica del modello è conseguente alla nuova disciplina introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 746/1983 da parte dell'articolo 20 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014).

Nuove indicazioni nel quadro delle opzioni

Nel rigo VO15 viene introdotta – dopo un primo triennio nel quale era vigente l’obbligo di permanenza - una nuova casella per comunicare l’intervenuta revoca nel 2015 dall’adesione al regime dell’Iva per cassa previsto dall’articolo 32-*bis* del D.L. 83/2012 (regime del *cash accounting*).

VO15 REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

Opzione 1

Revoca 2

Vengono poi previsti due nuovi righe, VO33 e VO34, destinati rispettivamente ad accogliere

- la comunicazione dell’opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge Stabilità 2015 (L. 190/2014);
- l’adesione al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei “minimi”) previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Opzione 1

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1

Per comprendere il significato di tali opzioni si fa presente che nel periodo d’imposta 2015 il regime dei minimi non ha costituito un regime “naturale” per quanti vi abbiano optato nel medesimo anno, posto che nel 2015 è considerato regime “naturale” quello forfetario.

3. SCADE IL 29 FEBBRAIO L’ULTIMO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Il prossimo 29 febbraio scade l’invio dell’ultimo modello di comunicazione dati Iva per le aziende.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Stabilità 2015 e dal decreto Milleproroghe, infatti, tale adempimento non sarà più in vigore a partire dal 2017 in relazione, quindi, ai dati Iva del 2016.

Ai fini della corretta esecuzione dell’ultimo anno di adempimento riepiloghiamo la normativa in vigore.

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti all’adempimento tutti i titolari di partita Iva obbligati all’invio della dichiarazione Iva, con le seguenti eccezioni:

- contribuenti che nel 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10, D.P.R. 633/1972,
- contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti Iva ex articolo 36-*bis*, D.P.R. 633/1972 e che hanno effettuato soltanto operazioni esenti,
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34, comma 6, che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro,
- imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini Iva;
- soggetti che hanno esercitato l’opzione ex L. 398/1991 per effetto della quale risultano esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,
- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, ma identificati in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- soggetti di cui all’articolo 74, Tuir,
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000,
- contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014;
- contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbraio 2016.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Cosa comunicare

Il modello si compone di diverse sezioni.

Nella **sezione I** devono essere riportati i dati generali del soggetto che presenta la comunicazione Iva, nella **sezione II**, invece, vanno riportati, come si evince dal modello, i dati relativi alle operazioni attive e passive realizzate nel periodo.

- OPERAZIONI ATTIVE -					
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1		,00	
			di cui: operazioni non imponibili	2	,00
			operazioni esenti	3	,00
			cessioni intracomunitarie di beni	4	,00
	di cui cessioni beni strumentali	5		,00	
- OPERAZIONI PASSIVE -					
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00	
			di cui: acquisti non imponibili	2	,00
			acquisti esenti	3	,00
			acquisti intracomunitari di beni	4	,00
	di cui acquisti beni strumentali	5		,00	
- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -					
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1	,00	Imposta 2
					,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3	,00	Imposta 4
					,00

In particolare, nel rigo **CD1** campo 1 va riportato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle **operazioni attive** poste in essere ed annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Si tratta delle:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in Italia ovvero aventi carattere intracomunitario,
- esportazioni,
- operazioni ad esigibilità differita,
- operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura,
- operazioni verso le P.A. con applicazione dell'articolo 17-ter (*split payment*).

Restano escluse le operazioni esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis (ad eccezione delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell'articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

I campi successivi al primo accolgono un di cui del campo 1, più precisamente nel:

- campo 2 va riportato l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (con eccezione delle cessioni intracomunitarie),
- campo 3 va indicato l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972,

- campo 4 va riportato l'ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni,
- campo 5 si riportano le cessioni di beni strumentali.

In merito ai beni strumentali va precisato che trattasi dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103, D.P.R. 917/1986, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in *leasing* (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, etc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Nel rigo **CD2** campo 1 va inserito l'ammontare complessivo, sempre al netto dell'imposta, delle **operazioni passive** risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate o soggette a registrazione sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

In particolare verranno riportati i dati relativi a:

- gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia,
- gli acquisti di beni e servizi intracomunitari,
- le importazioni,
- gli acquisti ad esigibilità differita.

Come sopra le i campi successivi al primo ospiteranno un di cui delle operazioni già riportate e più precisamente nel:

- campo 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili (ad eccezione degli acquisti intracomunitari non imponibili),
- campo 3, va riportato l'ammontare degli acquisti esenti operati in Italia, delle importazioni non soggette all'imposta, delle importazioni di oro da investimento,
- campo 4 troveranno allocazione gli acquisti intracomunitari di beni,
- campo 5, si devono indicare gli acquisti di beni strumentali.

Nel rigo CD3, vanno, infine, riportate le importazioni di:

- materiale d'oro,
- prodotti semilavorati in oro
- argento puro,
- rottami
- altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8,

già comprese nel rigo CD2, campo 1, ma per le quali l'imposta non viene versata in dogana.

Nella **sezione III** si procederà a riportare l'Iva esigibile e detratta determinando in tal modo l'Iva dovuta o a credito.

Alternatività comunicazione dati Iva dichiarazione autonoma dati Iva

In merito all'ultima esclusione di cui sopra va ricordato che l'invio della comunicazione dati Iva può essere omesso nel caso in cui entro la medesima data sia inviata autonomamente la dichiarazione Iva per il medesimo periodo.

Tuttavia, come già detto, a far data dal 2017 non è più prevista né la compilazione né l'invio della comunicazione dati Iva ma diverrà obbligatorio inviare, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione Iva annuale (che quindi uscirà definitivamente dal modello Unico).

Una tabella riepilogherà lo stato degli adempimenti.

	Adempimenti 2016 (relativi dati 2015)	Scadenza	Adempimenti 2017 (relativi dati 2016)	Scadenza
--	---	----------	--	----------

Comunicazione Iva	Sì	29/02/2016	No	-
Dichiarazione Iva autonoma	Sì	29/02/2016	Sì	28/02/2017
Dichiarazione Iva unificata	Sì	30/09/2016	No	-

Modalità di presentazione

La comunicazione dati Iva va trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediario.

Comunicazione dati Iva 2016: sanzioni

L'errato invio della comunicazioni dati Iva, non trattandosi propriamente di una dichiarazione, non ammette correzioni né in rettifica né in integrazione. Il Legislatore ha previsto che nel caso di omessa o errata presentazione della comunicazione venga applicata apposita sanzione, la sanzione relativamente al 2016, potrà applicarsi nella misura dei nuovi importi stabiliti dal D.Lgs. 185/2015, ovvero da 250 euro a 2.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti